

STATUTO

GEOFOR S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PONTEDERA PI VIALE AMERICA 105

Codice fiscale: 01153330509

Numero Rea: PI - 104353

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-07-2006 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" al n. 10997	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	Denominazione - Sede - Durata - Oggetto	
	Art. 1 - Denominazione	
	È costituita una Società per azioni denominata:	
	"GEOFOR S.p.A."	
	Art. 2 - Sede	
	La società ha sede in Pontedera.	
	Art. 3 - Durata	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070.	
	La durata potrà comunque essere prorogata per delibera	
	dell'Assemblea straordinaria dei Soci, osservate le formalità	
	di legge.	
	Art. 4 - Oggetto	
	Scopo della società è quello di:	
	Progettare e realizzare impianti di discarica, stoccaggio,	
	trattamento, rigenerazione, recupero, innocuizzazione ed	
	inertizzazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi,	
	nonché le opere di recupero ambientale delle aree di	
	discarica esaurite o dismesse ;	
	· organizzare e realizzare impianti e servizi di selezione	
	di detti rifiuti, nonché la promozione e lo sviluppo	
	dell'attività di raccolta differenziata in genere ;	
	6	

	<ul style="list-style-type: none"> • svolgere attività di gestione e smaltimento di rifiuti 	
	pericolosi e non pericolosi, oltre che degli scarti di	
	rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali e/o industriali	
	definiti in base alle vigenti disposizioni legislative e	
	normative, in ogni forma fisica nelle varie fasi di	
	conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, selezione,	
	trasporto e trattamento, inteso questo come operazioni di	
	trasformazioni necessarie per il riutilizzo, la	
	rigenerazione, il recupero, il riciclo, la innocuizzazione e	
	l'inertizzazione dei medesimi nonché l'ammasso, il deposito,	
	la discarica e smaltimento nel suolo e nel sottosuolo ;	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto 	
	terzi;	
	<ul style="list-style-type: none"> • assumere appalti e concessioni di servizi da pubbliche 	
	amministrazioni, enti, società e imprese relativamente ai	
	punti di cui sopra, compreso specificatamente lo spazzamento	
	e pulizia manuale ed automatizzata, lo spurgo ed il lavaggio	
	di canalizzazioni, lo spurgo dei pozzi neri, nonché il	
	lavaggio e sanificazione dei cassonetti ed attrezzature per	
	la raccolta e trasferimento dei rifiuti ;	
	<ul style="list-style-type: none"> • noleggio di mezzi e di proprie attrezzature per il 	
	servizio di raccolta; nonché la manutenzione ordinaria e	
	straordinaria degli stessi ;	
	<ul style="list-style-type: none"> • esecuzione e gestione di autorimesse, autoriparazioni, 	
	autocarrozzeria ed officine meccaniche in genere per conto	
	7	

proprio e per conto terzi pubblici e privati, compresa ogni	
attività di carattere commerciale connessa ;	
· svolgere attività di raccolta differenziata (carta e	
cartone, contenitori in plastica per liquidi, film, vetro,	
alluminio, frazione umida e secca degli RSU, RUP, etc.),	
compreso la riduzione volumetrica dei materiali provenienti	
da tale raccolta e non , nonché distribuire e	
commercializzare i materiali provenienti da tale raccolta e	
non;	
· svolgere attività di smaltimento e trattamento liquami e	
percolati e depurazione degli stessi, nonché trattamento e	
distribuzione acque in genere, compresi tutti i lavori	
stradali e/o opere idrauliche ed edili di qualsiasi genere	
relativi agli impianti ecologici;	
· produrre, distribuire e commercializzare compost di ogni	
genere e/o ammendante agricolo, ricavato dal trattamento	
della frazione organica selezionata del rifiuto ;	
· produrre e commercializzare energia ricavata per	
cogenerazione mediante l'utilizzo di gas commercializzato e/o	
del biogas prodotto dalle discariche o direttamente dalla	
combustione della frazione idonea selezionata del rifiuto	
stesso, compresa la distribuzione dell'energia prodotta in	
tutte le sue forme (elettricità, vapore, gas combustibile,	
etc.);	
· effettuare la manutenzione del verde pubblico e la	

	disinfestazione e sanificazione del territorio	
	• manutenzione cimiteri, onoranze funebri ed attività	
	connesse;	
	• svolgere attività di prestazione di servizi per conto	
	proprio e di terzi, inclusi i servizi commerciali, tecnici e	
	amministrativi, afferenti alle attività sopradescritte o,	
	comunque, relative alla gestione e smaltimento dei rifiuti,	
	ivi incluso la realizzazione e la gestione di sistemi	
	informativi territoriali.	
	. realizzare e gestire attività di formazione e aggiornamento	
	professionale ivi inclusi convegni e seminari di studi, in	
	tutti gli ambiti di competenza societaria previsti dal	
	presente statuto. L'attività viene rivolta sia ai propri	
	dipendenti che ad altri soggetti pubblici e privati, in	
	coerenza con gli obiettivi di qualità aziendale e ambientale,	
	di valorizzazione delle risorse umane del territorio.	
	Art. 5 - Modalità di intervento	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui al	
	precedente art. 4, la Società potrà ;	
	a) richiedere tutte le iscrizioni, registrazioni,	
	autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari allo	
	svolgimento delle attività statutarie di cui all'art. 4;	
	b) promuovere e stipulare contratti e convenzioni per	
	l'acquisto della proprietà o della disponibilità delle aree	
	di intervento individuate nei piani regionali e provinciali	
	9	

	di organizzazione dei servizi di smaltimento di cui alla	
	Legge regionale 13/11/1984 n° 65 e successive modifiche;	
	c) promuovere e stipulare convenzioni con gli Enti locali e	
	con gli imprenditori operanti nell'ambito del bacino di	
	utenza ai fini della definizione delle condizioni,	
	corrispettivi, modalità e termini di espletamento delle	
	attività di progettazione, organizzazione, realizzazione e	
	gestione degli impianti ed attività di smaltimento cui al	
	precedente art. 4;	
	d) instaurare rapporti di consulenza con professionisti,	
	società di progettazione, istituti di ricerca, ai fini	
	dell'attuazione e coordinamento delle competenze	
	professionali e tecniche richieste dalla progettazione,	
	realizzazione e gestione degli impianti ed attività di	
	smaltimento di cui sopra;	
	e) stipulare contratti di appalto e di fornitura per la	
	esecuzione degli interventi e per lo svolgimento di dette	
	attività;	
	f) stipulare contratti di compravendita o convenzioni con	
	enti ed imprese interessati a riciclare o comunque	
	riutilizzare detti rifiuti o loro derivati, recuperare da	
	essi materiale ed energia o, altrimenti, utilizzare l'energia	
	prodotta direttamente dalla società;	
	g) partecipare a consorzi, a società pubbliche o private,	
	miste pubbliche-private, e ad associazioni temporanee	
	10	

d'impresa, per lo smaltimento, trattamento e riciclaggio di	
detti rifiuti e per la costruzione e gestione di impianti a	
tecnologia avanzata per il trattamento dei rifiuti e per	
l'utilizzo dell'energia da essi prodotta, comunque aventi	
oggetto affine, connesso o complementare al proprio.	
La Società potrà inoltre compiere tutti gli atti e le	
operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari	
idonei ad istituire tutti i rapporti ritenuti necessari od	
utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso	
l'accesso a tutte le forme di credito e prestando altresì	
fidejussioni, avalli e garanzie anche di natura reale,	
nell'interesse proprio o di proprie controllate, anche a	
favore di Istituti di credito in genere.	
TITOLO II	
Capitale Sociale e Soci	
Art. 6 - Capitale Sociale	
Il capitale sociale è di euro 2.704.000,00	
(duemilionisettecentoquattromila/00).	
Il capitale sociale è diviso in n° 5.200.000	
(cinquemilioniduecentomila) azioni nominative ordinarie del	
valore nominale di euro 0,52 (zero/52) ciascuna distinte	
nelle due categorie A e B.	
Le azioni di categoria A possono essere unicamente possedute	
da Enti Pubblici Territoriali, Aziende Speciali o Società di	
Capitale a prevalente partecipazione degli Enti sopra citati,	
11	

	nella misura massima del 60% del capitale sociale, salvo	
	quanto previsto dal successivo art. 9, in caso di mancato	
	esercizio del diritto di prelazione.	
	Le azioni di categoria B possono essere possedute sia da	
	persone fisiche sia da Enti e Società di diritto privato sia	
	da Istituti di Credito, nella misura massima del 40% del	
	capitale sociale, salvo quanto previsto dal successivo art.	
	9, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione	
	Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione	
	dell'Assemblea dei Soci alle condizioni e nei termini da	
	questa stabiliti, conservando i limiti sopra detti e le	
	proporzioni di ciascuna categoria di azioni.	
	La società potrà tuttavia, con delibera approvata da tanti	
	Soci che rappresentano i 2/3 del capitale sociale, emettere	
	azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge.	
	Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori	
	uguali diritti.	
	La qualità di azionista importa adesione incondizionata	
	all'atto costitutivo, allo Statuto ed a tutte le	
	deliberazioni degli Organi sociali, anche anteriori	
	all'acquisto di tale qualità.	
	Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto con la	
	Società, è quello risultante dal libro dei Soci.	
	Art. 7 - Versamenti	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere	

effettuati nei modi e nei termini fissati dal Consiglio di	
Amministrazione.	
Salvo quanto disposto dall'art. 2344 Cod. Civ., il Socio in	
mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 3%	
(tre per cento) in più del tasso ufficiale di riferimento.	
Art. 8 - Aumento di capitale - Diritto di opzione	
In caso di aumento di capitale sociale sarà riservato diritto	
di opzione ai Soci in proporzione al numero delle azioni	
possedute e con il sistema della doppia offerta di cui al	
successivo art. 9; e ciò salve diverse deliberazioni	
dell'Assemblea che giustifichino la esclusione del diritto di	
opzione ai Soci, ai sensi dell'art. 2441 Cod. Civ..	
In tal caso la deliberazione deve essere approvata da tanti	
Soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale anche se la	
deliberazione è presa in Assemblea di seconda convocazione.	
Art. 9 - Diritto di prelazione	
Le azioni sono nominative.	
Le azioni di categoria A e B ed i relativi diritti di opzione	
per aumento di capitale con azioni delle categorie suddette,	
non potranno essere alienate dai Soci se non previa offerta	
in prelazione agli altri Azionisti della stessa categoria, in	
proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di	
accrescimento.	
Il socio che intende trasferire a qualsiasi titolo per atto	
tra vivi le proprie azioni o cedere diritti per aumento di	

capitale sociale dovrà darne comunicazione per lettera	
raccomandata al Consiglio di Amministrazione, nonché ad	
ognuno dei Soci nei rispettivi domicili risultanti dal libro	
Soci.	
Entro trenta giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta,	
detti Soci dovranno comunicare all'offerente se intendono	
esercitare il loro diritto di prelazione per l'acquisto, in	
proporzione alla loro partecipazione ovvero anche in misura	
diversa, ove fra loro d'accordo, ma in modo tale da	
acquistare l'intero pacchetto offerto in prelazione.	
La prelazione di cui ai precedenti commi non vige nel caso di	
trasferimento a Società controllate, collegate o facenti	
parte dello stesso gruppo del Socio cedente anche attraverso	
operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione di	
azienda o rami di essa.	
Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e/o	
di accrescimento di cui al comma precedente, le azioni	
inoptate dovranno essere offerte, proporzionalmente ai	
rispettivi possessori azionari, agli Azionisti dell'altra	
categoria, i quali avranno diritto di convertire le azioni	
stesse nella propria categoria, secondo le proporzioni sopra	
indicate e con diritto di accrescimento, salvo il caso di	
emissione di azioni fornite di diritti diversi.	
Tuttavia, sino al 31 dicembre 2005, ai soci portatori di	
azioni di categoria A, non spetta il diritto di prelazione	

	sulle azioni di categoria B messe in vendita e per le quali	
	gli altri soci portatori di azioni di categoria B non	
	avessero esercitato il diritto di prelazione loro spettante	
	in virtù del presente articolo.	
	Decorso il suddetto termine senza che siano pervenute	
	richieste di prelazione idonee ad esitare tutte le azioni o	
	diritti per cui è stata offerta la prelazione, il Socio sarà	
	libero di vendere a terzi, entro i successivi tre mesi,	
	l'intero pacchetto di azioni o diritti per cui era stato	
	offerto il diritto di prelazione.	
	Se invece siano pervenute richieste idonee ad esitare	
	l'intero pacchetto offerto in prelazione, il corrispettivo	
	equo di acquisto sarà fissato da un Collegio arbitrale	
	composto di tre membri compreso il Presidente, nominati dal	
	Presidente del Tribunale di Pisa.	
	Tale Collegio agirà quale arbitratore, dando comunicazione	
	della propria deliberazione entro trenta giorni dalla data in	
	cui sia stato investito della questione a cura della parte	
	più diligente.	
	Il trasferimento delle azioni e/o diritti dovrà comunque	
	essere effettuato dall'offerente entro trenta giorni dalla	
	data della determinazione arbitrale dietro contestuale	
	pagamento da parte dell'acquirente o degli acquirenti del	
	corrispettivo ivi indicato, salvo che il Socio alienante,	
	ritenendo il prezzo non adeguato dichiarerà entro tale termine,	

sempre con lettera raccomandata inviata al Consiglio di	
Amministrazione ed ai Soci che hanno avanzato richiesta di	
prelazione, di non voler più alienare le azioni o i diritti	
offerti.	
In tal caso il Socio dovrà contestualmente anche rimborsare	
alla società tutte le spese sostenute per l'arbitrato.	
Il trasferimento delle azioni e/o diritti non potrà comunque	
comportare la diminuzione della quota di appartenenza ai	
soggetti pubblici e quindi delle azioni di categoria A in	
misura inferiore al 51%.	
Art. 10 - Obbligazioni	
L'assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione la	
facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni, anche	
convertibili, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art.	
2410 Cod. Civ., entro il termine massimo stabilito.	
TITOLO III	
Organi Sociali	
Art. 11 - Organi	
Sono organi della Società:	
a) l'Assemblea;	
b) il Consiglio di Amministrazione;	
c) il Presidente;	
d) l'Amministratore Delegato;	
e) il Collegio Sindacale.	
Art. 12 - Assemblea - Convocazione	
16	

	L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta	
	l'unanimità dei Soci stessi.	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o	
	su delega di questi, dal Presidente, presso la sede della	
	Società, o altrove purché in Italia, nel luogo che sarà	
	indicato nell'avviso di convocazione nel rispetto delle	
	modalità previste dalla legge.	
	L'avviso, contenente l'ordine del giorno e gli altri elementi	
	richiesti dalla legge, dovrà, oltre alla pubblicazione sulla	
	Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 2366 Cod. Civ., essere	
	spedito ai Soci, nei rispettivi indirizzi risultanti dal	
	libro dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.	
	In alternativa, l'Assemblea può essere convocata mediante	
	avviso ai soci con qualunque mezzo che garantisca la prova	
	del ricevimento almeno 15 giorni liberi prima dell'Assemblea.	
	In difetto delle formalità di convocazione l'Assemblea è	
	validamente costituita quando è rappresentato, direttamente o	
	per delega, l'intero capitale sociale ed è intervenuta la	
	maggioranza degli amministratori, e dei componenti del	
	Collegio Sindacale.	
	L'Assemblea delibera sulle materie indicate negli artt.	
	2364 e 2365 Cod. Civ..	
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro centoventi giorni ovvero entro centoottanta	
	17	

	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui	
	la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato	
	e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, per l'esame e	
	l'approvazione del bilancio della Società, nonché in	
	qualsiasi momento il Consiglio di Amministrazione lo ritenga	
	opportuno.	
	L'Assemblea può inoltre essere convocata a norma	
	dell'art. 2367 Cod. Civ..	
	L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti	
	dalla legge.	
	Art. 13 - Diritto di voto - Rappresentanza e delega	
	All'Assemblea possono intervenire tutti gli Azionisti	
	iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di	
	quello fissato per l'Assemblea.	
	Ogni azione dà diritto ad un voto.	
	All'Assemblea partecipa anche il rappresentante degli	
	obbligazionisti, qualora la Società abbia emesso obbligazioni.	
	Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea,	
	osservate le disposizioni contenute nell'art. 2372 Cod. Civ.	
	Art. 14 - Assemblea - Costituzione e validità delle	
	deliberazioni	
	L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda	
	convocazione con il voto favorevole di un numero di Soci che	
	rappresenti, in proprio o per delega, almeno il 51%	
	18	

	(cinquantuno per cento) del capitale sociale legittimato al	
	voto.	
	L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in	
	seconda convocazione, con il voto favorevole di un numero di	
	Soci che rappresentino almeno 2/3 del capitale sociale.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle	
	deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea	
	medesima.	
	Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario	
	designato dall'Assemblea, anche fra i non Soci, ove per norma	
	di legge il verbale di questa non venga redatto da un Notaio.	
	Art. 15 - Amministrazione - Composizione del Consiglio di	
	Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto di sette membri, anche non Soci, compreso il	
	Presidente, che durano in carica per un periodo non superiore	
	a tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Dei predetti amministratori 4 (quattro) sono designati e	
	nominati a norma dell'art. 2449 Cod. Civ. dai soci portatori	
	di azioni di cat. A.	
	Il socio pubblico portatore della maggioranza relativa delle	
	azioni di cat. A, avrà diritto a designare e nominare almeno	
	2 (due) dei predetti quattro amministratori a condizione che	
	19	

	alla data delle nomine tale socio sia titolare di azioni in	
	misura superiore al 30% (trenta per cento) dell'intero	
	capitale sociale, mentre avrà diritto a designare e nominare	
	un solo amministratore se alla data delle nomine sarà	
	titolare della quota di maggioranza relativa delle azioni di	
	cat. A, ma in misura inferiore al 30% (trenta per cento)	
	dell'intero capitale sociale.	
	Comunque fino a quando il Comune di Pontedera sarà portatore	
	di azioni di categoria A, 1 (uno) degli Amministratori sarà	
	designato dal Comune di Pontedera.	
	I soci portatori di azioni di categoria A provvedono alla	
	nomina diretta dei propri Amministratori in seno al Consiglio	
	di Amministrazione e si riservano di revocare la nomina degli	
	Amministratori da loro designati in ogni tempo e senza alcuna	
	indennità.	
	I rimanenti membri del Consiglio sono nominati per la prima	
	volta nell'atto costitutivo e successivamente eletti	
	dall'Assemblea, nella quale peraltro sono legittimati a	
	votare a questi fini solo i soci portatori di azioni di	
	categoria B.	
	Le designazioni verranno fatte dai proprietari delle	
	rispettive categorie di azioni in riunioni separate degli	
	Azionisti di ciascuna categoria.	
	In caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere si	
	procederà ai sensi di legge, fermo restando il diritto di	

	nomina spettante ai Soci portatori rispettivamente di azioni	
	di categoria A o di categoria B per la sostituzione del o dei	
	Consiglieri cessati.	
	Ove venga meno la maggioranza degli Amministratori in carica,	
	si intenderà decaduto l'intero Consiglio.	
	Art. 16 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o,	
	in caso di Suo impedimento, dal Vice Presidente, presso la	
	sede sociale o altrove con lettera raccomandata spedita	
	almeno otto giorni prima dalla data fissata per l'adunanza e,	
	per i casi urgenti, con telegramma, telex o telefax da	
	spedire con anticipo di almeno ventiquattro ore.	
	La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi	
	l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta almeno	
	due degli Amministratori in carica.	
	Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare	
	sugli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando	
	siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi	
	del Collegio Sindacale.	
	Art. 17 - Consultazioni e funzionamento del Consiglio di	
	Amministrazione	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente.	
	Per la validità delle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	21	

	dei Consiglieri in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei Consiglieri intervenuti.	
	In caso di parità di voti, ha prevalenza il voto di chi	
	presiede l'adunanza.	
	Tutto ciò fatte salve le seguenti deliberazioni, per le quali	
	il Consiglio di Amministrazione deve deliberare con la	
	maggioranza dei 6/7 (sei settimi) dei voti dei suoi	
	componenti in carica:	
	· la nomina del Presidente e Vice Presidente;	
	· la nomina dell'Amministratore Delegato e la	
	determinazione dei relativi limiti della delega ex art. 2381	
	Cod. Civ.;	
	· la sostituzione per cooptazione dei membri del Consiglio	
	cessati dalla carica;	
	· la assunzione e/o alienazione di partecipazioni di	
	controllo e non, in Società, Enti, imprese, consorzi e la	
	nomina dei relativi amministratori;	
	· l'acquisto, la vendita di immobili di qualsiasi natura e	
	di diritti parziari o valori immobiliari;	
	· il rilascio di garanzie reali, fidejussioni od avalli;	
	· la nomina del Direttore Generale e la determinazione	
	degli emolumenti ad esso spettanti;	
	· l'assunzione e la promozione di personale dirigente;	
	· la determinazione degli indirizzi generali di gestione	

	(la realizzazione o la assunzione in gestione di nuovi	
	impianti di smaltimento, politiche tariffarie per lo	
	smaltimento degli RSU, etc.), nonché delle scelte	
	economico-finanziarie in relazione a tutto quanto previsto	
	dagli artt. 4 e 5 del presente Statuto;	
	· la stipula e la risoluzione di contratti di appalto,	
	leasing, accensione di mutui, ipotecari e non, per importi	
	superiori a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);	
	· l'assunzione di nuovi servizi pubblici locali e servizi	
	in genere;	
	· la determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di	
	Amministrazione investiti di particolari cariche ai sensi	
	dell'art. 2389 Cod. Civ..	
	Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	Art. 18 - Competenze	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere	
	tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il	
	raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli	
	che la legge o il presente Statuto in modo tassativo	
	riservano all'Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione, dopo espresso gradimento da	
	parte della maggioranza degli Amministratori designati dal	

	soci portatori di azioni di categoria A, delega tutti o parte	
	dei propri poteri ad un Amministratore Delegato, da nominare	
	su designazione degli Amministratori eletti dall'Assemblea e	
	designati dai Soci portatori di azioni di categoria B, con	
	esclusione delle attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter,	
	2423, 2443, 2446, 2447, 2506-bis, Cod. Civ., e con esclusione	
	altresi delle funzioni per le quali il precedente art. 17	
	prescrive la maggioranza qualificata dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione: la delega si intende con	
	obbligo di riferire al Consiglio nella successiva riunione,	
	delle attività svolte in forza della delega stessa.	
	Qualora ne venga fatta richiesta da almeno quattro	
	Amministratori in carica, potrà essere revocata la carica di	
	Amministratore delegato, fermo restando il disposto del 3°	
	comma dell'art. 2383 Cod. Civ..	
	Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire	
	speciali incarichi a singoli Amministratori nonché nominare	
	direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per	
	determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di	
	delega.	
	Art. 19 - Compenso agli Amministratori	
	L'Assemblea può attribuire ai membri del Consiglio di	
	Amministrazione un compenso annuo, stabilito per l'intero	
	periodo di durata della carica, nonché un trattamento di fine	
	rapporto.	

	Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute in	
	ragione del loro ufficio.	
	Art. 20 - Presidente	
	Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto	
	l'Assemblea, elegge nel proprio ambito il Presidente ed il	
	Vice Presidente, da nominare fra gli Amministratori eletti	
	dall'Assemblea e designati dai Soci portatori di azioni di	
	categoria A.	
	Le delibere relative all'elezione del Presidente e del Vice	
	Presidente devono essere comunicate all'Assemblea nella prima	
	riunione.	
	Il Presidente cui è affidata la firma e la rappresentanza	
	sociale, anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio	
	di Amministrazione.	
	In caso di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni	
	effetto dal Vice Presidente, la cui firma costituisce prova	
	dell'assenza o impedimento del Presidente.	
	Art. 21 - Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi,	
	tra cui il Presidente, e di due supplenti, rispondenti ai	
	requisiti prescritti dagli artt. 2397 e 2398 Cod. Civ., cui	
	sono attribuiti i compiti di cui all'art. 2403 Cod. Civ.	
	Qualora la società non faccia ricorso al mercato di capitale	
	di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato, al collegio sindacale compete anche il controllo	
	25	

contabile.	
Ai sensi dell'art. 2449 Cod. Civ., qualora la complessiva	
partecipazione dei Soci portatori di azioni di categoria A	
sia non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale	
sociale, due sindaci effettivi - tra cui quello che assumerà	
la presidenza del Collegio - ed uno supplente saranno	
nominati su designazione dei Soci di categoria A; il restante	
sindaco effettivo e supplente saranno nominati	
dall'Assemblea, nella quale peraltro sono legittimati a	
votare a questi fini solo gli Azionisti di categoria B.	
I sindaci durano in carica tre esercizi e sono	
rieleggibili.	
TITOLO IV	
Bilancio	
Art. 22 - Bilancio	
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31	
dicembre di ogni anno salvo quanto indicato nell'atto	
costitutivo per il primo esercizio; il bilancio è presentato	
all'Assemblea per l'approvazione entro i termini previsti	
dal precedente art. 12.	
TITOLO V	
Scioglimento e Liquidazione	
Art. 23 - Cause di scioglimento e liquidazione	
Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono	
quelle previste dalla legge.	
	26

Qualora si verifici una delle cause che comportano lo	
scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione	
deve provvedere rapidamente a convocare l'Assemblea	
straordinaria dei Soci per procedere allo scioglimento della	
Società stessa.	
L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda	
convocazione, convocata a norma dell'articolo precedente	
dovrà deliberare sulla nomina del liquidatore e sulle	
modalità della liquidazione, con voto favorevole di tanti	
Soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale	
sociale.	
La sostituzione e la revoca del liquidatore sono	
disciplinate dell'art. 2487 Cod. Civ..	
TITOLO VI	
Varie	
Art. 24 - Personale	
La Società per le proprie funzioni potrà avvalersi di	
personale dipendente proprio e/o del personale messo a	
disposizione dai Soci, compatibilmente con le loro esigenze	
istituzionali e con le norme dei rispettivi ordinamenti.	
Art. 25 - Rapporti tra la Società e gli Enti locali	
partecipanti	
La Società invierà ogni sei mesi agli organi di governo degli	
Enti locali partecipanti una relazione concernente lo stato	
di attuazione dei fini perseguiti, completo di dati	
27	

